



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI
AGOSTO 2025

LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI

INFORMAZIONI UTILI – AGOSTO 2025



IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- Decreto fiscale con proroga dei versamenti

Pag. 4



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Regime fiscale auto concesse in uso promiscuo
- Rilevazione delle imposte di esercizio
- Versamento imposta di bollo su fattura elettronica

Pag. 6

Pag. 7

Pag. 8



NON SOLO IMPRESA

- Tassi di usura

Pag. 9



AGEVOLAZIONI

- Smart&Start Italia – Avvio delle startup

Pag. 10



SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di agosto 2025
- Principali adempimenti mese di settembre 2025

Pag. 11

Pag. 14


IN EVIDENZA
NOTIZIE IN SINTESI
**DETTAGLIO
DELLE SPESE
MEDICHE**

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, relativamente alle spese sanitarie, non è consentito ai soggetti che prestano assistenza fiscale, come Caf e professionisti abilitati, visualizzare le informazioni di dettaglio; al contrario, possono essere interrogate dalla stessa Agenzia nell'ambito delle attività di controllo ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973.

**PLUSVALENZE
SU VENDITA
DI ORO ANCHE
PER PRIVATI**

- Ai fini delle imposte sui redditi, le plusvalenze derivanti dalla vendita di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetario (sono esclusi gioielli e pietre preziose), ricadono nella categoria dei redditi diversi e sono tassati al 26% come altri investimenti finanziari.
- Se si è in grado di documentare i costi, la plusvalenza è il risultato della differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto aumentato di ogni onere accessorio.
- Se il bene è stato acquisito per successione, il costo di acquisto è quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Quando, invece, non si riesce a dimostrare il costo di acquisto, si applica un metodo forfettario che prevede la tassazione del 26% sull'intero corrispettivo della cessione.
- Un'alternativa all'oro fisico è data dall'oro virtuale, tramite l'utilizzo degli Exchange traded funds e degli Exchange traded commodities. Nel primo caso, il trattamento fiscale è assimilabile a quello degli Organismi di investimento collettivo del risparmio e, quindi, per i contribuenti residenti, non operanti in regime d'impresa, i proventi costituiscono redditi di capitale. Quando si tratta di Exchange traded commodities, invece, i proventi costituiscono redditi diversi di natura finanziaria.

**FORFETARIO
E REGIME
DEL MARGINE**

- L'Agenzia delle Entrate chiarisce che è ammessa l'applicazione del regime forfettario per l'avvio di una attività soggetta al regime del margine anche in assenza di una rinuncia a quest'ultimo nell'anno precedente, sempreché il regime del margine non fosse già stato applicato.

**RINUNCIA
DEL SOCIO
AI DIVIDENDI DELIBERATI
E INCASSO GIURIDICO**

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rinuncia del socio non imprenditore ai dividendi deliberati, se da una parte non si considera sopravvenienza imponibile in capo alla partecipata (art. 88, c. 4-bis Tuir), d'altro canto determina per il socio medesimo "l'incasso giuridico" delle somme coinvolte, con conseguente rilevanza fiscale e assoggettabilità alla ritenuta del 26% (art. 27 D.P.R. 600/1973).

**POSSIBILE RIMBORSO
CHILOMETRICO DELLO
STUDIO ASSOCIATO**

- La Cassazione ha stabilito che i rimborsi chilometrici riconosciuti dagli studi associati ai propri componenti per l'utilizzo dell'autovettura personale nell'ambito di trasferte inerenti all'attività professionale sono integralmente deducibili e non subiscono le limitazioni dell'art. 164 del Tuir.

**CONTROLLI FORMALI
DICHIARAZIONI 2023, INVIO
DOCUMENTI ENTRO IL
15.09**

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'informativa 14.07.2025 n. 110, comunica che in caso di controlli formali dell'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi per il periodo d'imposta 2022, c'è tempo fino al 15.09.2025 per fornire la documentazione richiesta.

**CORREZIONE
CONTROLLI
FORMALI ANNO
D'IMPOSTA 2022**

- L'Agenzia delle Entrate rende noto che Sogei ha comunicato che per "un errore di stampa, alcune comunicazioni relative ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (modello Redditi PF 2023 - anno di imposta 2022) inviate a partire dalla fine di giugno 2025, non contengono la prima pagina in cui sono fornite ai destinatari le spiegazioni sulla natura dell'atto e sui passi da seguire".
- L'Agenzia delle Entrate invita i destinatari delle comunicazioni con questa anomalia di stampa a "non tenerle in considerazione e a cestinarle", in quanto nel mese di settembre 2025 saranno inviati gli atti contenenti le informazioni corrette.

**RIADDEBITO
CON IVA
PER COSTI COMUNI
DELLO STUDIO**

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i costi comuni dello studio professionale devono essere riaddebitati con applicazione dell'Iva, anche se il pagamento avviene in esecuzione di un'ordinanza del giudice (circolare n. 58/E/2001 sul trattamento Iva della ripartizione delle spese comuni tra professionisti).

**NOTIZIE IN SINTESI (SEGUE)****FALSE FATTURE, REATO
UNITARIO SE NELLA
STESSA DICHIARAZIONE**

- La Cassazione afferma che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti, riguarda la dichiarazione e non le fatture, e quindi, una volta intervenuta una sentenza definitiva, non può essere contestato altre volte ancorché emergano documenti riferiti a differenti fornitori del medesimo anno, pena la violazione del "ne bis in idem".

**SOFTWARE PER
AUTOLIQUIDARE
L'IMPOSTA DI
SUCCESSIONE**

- È attivo dal 16.07.2025, per le successioni aperte dal 1.01.2025, l'applicativo che calcola automaticamente l'imposta dovuta dal contribuente all'interno della dichiarazione di successione (quadro EF).
- La nuova funzione mette a disposizione dell'utente anche un prospetto riepilogativo (salvabile e stampabile) con l'ammontare dell'imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario.
- Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate due nuovi software di compilazione, utilizzabile in modalità web e stand-alone, e controllo, insieme alle relative specifiche tecniche.

**INTERESSI
DI MORA SUL COMPENSO
DEL PROFESSIONISTA**

- La Cassazione ha affermato che sul compenso del professionista si applicano gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 anche se il cliente è un'impresa privata e non un ente pubblico: i frutti che maturano con i ritardi nei pagamenti previsti dalla normativa Ue, infatti, riguardano tutte le transazioni commerciali.
- Nella nozione di "imprenditore" prevista dalla direttiva europea rientra a pieno titolo chi esercita una libera professione.



APPROFONDIMENTI

DECRETO FISCALE CON PROROGA DEI VERSAMENTI

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17.06.2025 n. 138 il D.L. 17.06.2025 n. 84, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale", in vigore dal 18.06.2025. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel documento.

SANATORIA TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI 2024

LE DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP, IL CUI TERMINE DI PRESENTAZIONE SCADEVA IL 31.10.2024, SI CONSIDERANO TEMPESTIVE SE PRESENTATE ENTRO L'8.11.2024. NON SI DÀ LUOGO AL RIMBORSO DELLE EVENTUALI SOMME VERSATE A TITOLO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 472/1997.

INVERSIONE CONTABILE NEL SETTORE DEL TRASPORTO

- Il meccanismo del reverse charge si applica, ai sensi dell'art. 17, c. 6, lett. a-quinquies Dpr 633/1972, alle prestazioni di servizi **effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati**, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. Sono abrogati i vincoli applicativi della disposizione **legati alle caratteristiche contrattuali richieste in precedenza del prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma**. Pertanto, il meccanismo del reverse charge è esteso a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti, compresi gli appalti di trasporto merci. L'efficacia della disposizione è **subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea**.
- La medesima opzione di cui all'art. 1, c. 59 L. 207/2024 può essere esercitata **nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori**. Si tratta dell'opzione per il pagamento dell'iva sulle prestazioni rese da parte del committente in nome e per conto del prestatore, che rimane solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. L'esercizio dell'opzione è esteso, quindi, a tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti, senza il vincolo che l'opzione sia esercitata anche da tutti gli altri subappaltanti e subappaltatori. In tal caso, resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.

SPLIT PAYMENT

Le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'iva per le quali è emessa fattura a partire dal 1.07.2025 non sono più soggette al meccanismo dello split payment. Si deve tenere conto, quindi, della data di emissione della fattura elettronica, desumibile dal "campo data".

MAXI DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

- Sono escluse dal perimetro del gruppo, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, le **società collegate** (e, quindi anche le società a controllo congiunto, poiché il D.M. 25.06.2024 equipara le società collegate a quelle a controllo congiunto).
- Tale esclusione si applica a partire **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023** (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

DOCUMENTAZIONE DISALLINEAMENTI DA IBRIDI

- È abrogato il periodo transitorio previsto per la predisposizione della documentazione.
- La documentazione sui disallineamenti da ibridi relativa alle **annualità precedenti al 2023** potrà essere predisposta **entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024**.

DELIBERE PROSPETTO IMU

- Limitatamente all'**anno 2025**, i Comuni che non hanno adottato entro il 28.02.2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell'Imu, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28.02.2025 la delibera relativa alle aliquote Imu senza l'elaborazione del prospetto, **possono approvare entro il 15.09.2025** le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale.
- Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate tra il 1.03.2025 e il 18.06.2025.

TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA PER DIPENDENTI

- I rimborsi delle spese, **sostenute nel territorio dello Stato**, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 L. 21/1992 (taxi e ncc), per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/1997.
- Le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, **sostenute nel territorio dello Stato**, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 L. 21/1992 (taxi e ncc) concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/1997.
- Tali disposizioni, quindi, limitano la tracciabilità delle spese a quelle sostenute nel territorio dello Stato.**
- Le disposizioni si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute a partire **dal periodo di imposta in corso alla data del 18.06.2025**.



DECRETO FISCALE CON PROROGA DEI VERSAMENTI (SEGUE)

PLUSVALENZE DA CESSIONE PARTECIPAZIONI IN ASSOCIAZIONI E REDDITI DI CAPITALE

- **Non è più applicabile la tassazione separata** sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo.
- Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico costituiscono **redditi diversi**. Pertanto, diventano soggette all'imposta sostitutiva del 26% (se detenute fuori dal regime di impresa).

Gli interessi e gli altri proventi finanziari, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono **redditi di capitale**. Pertanto, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

- Anche per gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente, così come per quelli strumentali, gli ammortamenti e i canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano.
- Tali disposizioni si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire **dal periodo di imposta in corso al 31.12.2024**.

SPESE PER TRASFERTE NEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

- **In deroga all'art. 54, c. 2, lett. b) Tuir**, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese analiticamente riaddebitate, **sostenute nel territorio dello Stato**, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 L. 21/1992 concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997.
- La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 L. 21/1992, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante, **nel caso di mancato rimborso del committente** è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/1997.
- Le **spese di rappresentanza** sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997.
- Le spese relative a **vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea** sostenute nell'esercizio dell'arte o professione, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte o missioni dei dipendenti ovvero corrisposti ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi **sono deducibili** se i pagamenti sono eseguiti con **versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/1997**.
- **Le disposizioni si applicano anche ai fini Irap.**
- Tali disposizioni si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute a partire dal **periodo di imposta in corso alla data del 18.06.2025**, nonché alle **spese di rappresentanza sostenute a partire dal 18.06.2025**.

DEDUCIBILITÀ SPESE DI TRASFERTE PER ENTI COMMERCIALI RESIDENTI

- Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 L. 21/1992, **sostenute nel territorio dello Stato** per le trasferte dei dipendenti e per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997.
- Tali disposizioni si applicano anche ai fini Irap.
- Le disposizioni si applicano, **a decorrere dal 18.06.2025, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2024**.



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

REGIME FISCALE AUTO CONCESSE IN USO PROMISCO

La L. 207/2024 ha modificato la disciplina della tassazione dei fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Fino al 31.12.2024: la tassazione era basata sulle emissioni di CO₂ del veicolo.

Dal 1.01.2025: la tassazione è ora basata esclusivamente sulla tipologia di alimentazione del veicolo, indipendentemente dalle emissioni.

Il D.L. 19/2025 ha disposto l'applicazione del precedente regime di tassazione per i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1.07.2020 e il 31.12.2024, e per quelli concessi in uso promiscuo nel primo semestre 2025, purché ordinati entro il 31.12.2024.

Con **circolare n. 10/E/2025** l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti specificando che, per individuare la disciplina da applicare nel periodo transitorio, costituisce un requisito essenziale che il veicolo sia nella disponibilità del lavoratore e quindi assume rilevanza la data di consegna e non quella di stipula del relativo contratto.

Disciplina ex art. 51, c. 4, lett. a) Tuir	Concessione uso promiscuo		Valorizzazione del benefit										
Versione precedente	Veicoli ordinati, immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e consegnati dal 1.07.2020 al 31.12.2024.		⇒ In base al valore di emissione di CO ₂ (normativa precedente)										
Disciplina transitoria	Veicoli ordinati entro il 31.12.2024	⇒ Immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratto stipulato entro il 30.06.2025 e consegnati dal 1.01.2025 al 30.06.2025 ³⁻⁴ .	⇒ <table><thead><tr><th>Emissioni del veicolo</th><th>Benefit²</th></tr></thead><tbody><tr><td>Non superiori a 60 g/km</td><td>25%</td></tr><tr><td>Superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km</td><td>30%</td></tr><tr><td>Superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km</td><td>50% (40% per il 2020)</td></tr><tr><td>Superiori a 190 g/km</td><td>60% (50% per il 2020)</td></tr></tbody></table>	Emissioni del veicolo	Benefit ²	Non superiori a 60 g/km	25%	Superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km	30%	Superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km	50% (40% per il 2020)	Superiori a 190 g/km	60% (50% per il 2020)
		Emissioni del veicolo	Benefit ²										
Non superiori a 60 g/km	25%												
Superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km	30%												
Superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km	50% (40% per il 2020)												
Superiori a 190 g/km	60% (50% per il 2020)												
		⇒ Concessi in uso promiscuo con contratto stipulato nel 2024 ma immatricolati nel 2025 e consegnati dal 1.07.2025.	⇒ Valore normale per la parte riferibile all'uso privato del veicolo (art. 51, c. 3, 1° p. Tuir).										
Nuova versione L. 204/2024	Veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e consegnati dal 2025 ¹ .		⇒ In base all'alimentazione del veicolo										
		⇒ <table><thead><tr><th>Alimentazione del veicolo</th><th>Benefit²</th></tr></thead><tbody><tr><td>Elettrica (esclusivamente)</td><td>10%</td></tr><tr><td>Ibrida plug-in</td><td>20%</td></tr><tr><td>Diversa dalle precedenti</td><td>50%</td></tr></tbody></table>	Alimentazione del veicolo	Benefit ²	Elettrica (esclusivamente)	10%	Ibrida plug-in	20%	Diversa dalle precedenti	50%			
Alimentazione del veicolo	Benefit ²												
Elettrica (esclusivamente)	10%												
Ibrida plug-in	20%												
Diversa dalle precedenti	50%												

Note

1. La sottoscrizione del contratto, l'immatricolazione e la consegna devono verificarsi tutti nel 2025.
2. La percentuale è applicata all'importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI elabora entro il 30.11 di ciascun anno e comunica al Ministero dell'Economia, ai fini della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il 31.12, con effetto dal periodo d'imposta successivo. Tale valore è considerato al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
3. Resta fermo che, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1.07.2020 e il 30.06.2025, sussistano gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.
4. È irrilevante che la stipula del contratto avvenga nel 2024 o dal 1.01 al 30.06.2025. Ove tutti i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina fossero contemporaneamente soddisfatti (ovvero data di immatricolazione, stipula del contratto di concessione in uso promiscuo e consegna al dipendente) da **gennaio 2025**, allora, se più favorevole, c'è la facoltà di applicare la nuova disciplina contenuta nella L. 207/2024, che gode di coefficienti particolarmente agevolati per le auto full electric e le ibride plug-in.



RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DI ESERCIZIO

L'onere fiscale per una società rappresenta l'ammontare complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell'esercizio, costituito dalle imposte correnti e dalle imposte differite e anticipate. Il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d'imposta vigenti alla data di bilancio. **Negli esempi che seguono si ipotizza che la scadenza ordinaria per il versamento sia il 30.06 dell'anno "n" e con maggiorazione dello 0,40% entro i 30 giorni successivi, anche se i versamenti variano in base alla data di approvazione del bilancio. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia, tenuti entro il 30.06.2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21.07.2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva entro il 20.08.2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli Isa o che presentano cause di esclusione dagli stessi, anche ai soggetti che adottano il regime di vantaggio, nonché quelli che applicano il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati.**

Esempio n. 1

Imposte a debito con pagamento in unica soluzione

		31.12.n			
CE 20 CE 20		Diversi	a	Diversi	6.500,00
		Ires dell'esercizio			3.500,00
		Irap dell'esercizio ²			3.000,00
	SP C II 5bis		a	Acconto Irap ²	5.000,00
	SP C II 5bis		a	Acconto Ires	500,00
	SP C II 5bis		a	Credito per ritenute d'acconto su interessi attivi	1.000,00
	SP D 12		a	Erario c/imposte Ires	500,00
SP D 12 SP D 12 SP C II 5bis SP C II 5bis	SP D 12		a	Erario c/imposte Irap ²	
		Rilevazione imposte anno "n".			
		30.06.n+1 ¹			
	SP C IV 1	Diversi	a	Banca c/c ordinario	1.000,00
		Erario c/imposte Ires			500,00
		Erario c/imposte Irap ²			1.500,00
		Acconto Ires			500,00
Versamento saldo imposte anno "n" e 1° acconto anno "n+1" in unica soluzione.					

Note

- Salva la proroga per soggetti Isa (21.07.2025 e 20.08.2025 con la maggiorazione dello 0,40%).
- Dal 2022 sono esclusi da Irap le persone fisiche esercenti attività d'impresa e arti e professioni.

Esempio n. 2

Imposte a debito con pagamento in 2 rate

		30.06.n+1 ¹			
SP D 12 SP D 12 SP C II 5bis SP C II 5bis	SP C IV 1	Diversi	a	Banca c/c ordinario	500,00
		Erario c/imposte Ires			250,00
		Erario c/imposte Irap			750,00
		Acconto Ires			250,00
		Acconto Irap			
Versamento 1° rata saldo imposte anno "n" e 1° acconto anno "n+1".					
SP D 12 SP D 12 SP C II 5bis SP C II 5bis CE C 17	SP C IV 1	16.07.n+1			
		Diversi	a	Banca c/c ordinario	500,00
		Erario c/imposte Ires			250,00
		Erario c/imposte Irap			750,00
		Acconto Ires			250,00
		Acconto Irap			5,00
Versamento 2° rata saldo imposte anno "n" e 1° acconto anno "n+1", oltre interessi.					

Nota¹

30.06 o 30.07 con la maggiorazione dello 0,40%, salva la proroga per soggetti Isa (21.07.2025 e 20.08.2025 con maggiorazione dello 0,40%).



VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA

*Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, **per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.***

Trimestre	Comunicazione dati da parte di Agenzia Entrate ¹	Scadenza di versamento ²	Verifica della soglia di importo da versare	Integrazione delle fatture senza bollo da parte di Agenzia Entrate ³	Variazione dati da parte del contribuente ⁴
1° trimestre	15.05	31.05	Termine spostato al 30.09 se imposta 1° trimestre è inferiore a € 5.000 .	15.04	30.04
			Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000 .		
2° trimestre	20.09	30.09	Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000 .	15.07	10.09
3° trimestre	15.11	30.11	-	15.10	31.10
4° trimestre	15.02	28.02	-	15.01	31.01

Note	1.	•Entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre, è comunicato al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni. •Per il 2° trimestre, il termine è prorogato al 20.09.
	2.	In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta a 1/3, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.
	3.	Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione sarà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
	4.	•Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. •Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.


NON SOLO IMPRESA
TASSI DI USURA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.07.2025 e il 30.09.2025.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,18	16,7250
	Oltre € 5.000,00	8,91	15,1375
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	15,11	22,8875
	Oltre € 1.500,00	15,12	22,9000
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	7,13	12,9125
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	6,51	12,1375
	Oltre € 200.000,00	4,86	10,0750
Credito personale		11,02	17,7750
Credito finalizzato		10,25	16,8125
Factoring	Fino a € 50.000,00	6,13	11,6625
	Oltre € 50.000,00	4,72	9,9000
Leasing immobiliare	A tasso fisso	5,51	10,8875
	A tasso variabile	5,64	11,0500
Leasing autoveicoli e aeronautici	Fino a € 25.000,00	8,80	15,0000
	Oltre € 25.000,00	7,87	13,8375
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	9,47	15,8375
	Oltre € 25.000,00	7,01	12,7625
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	3,21	8,0125
	A tasso variabile	4,37	9,4625
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	13,13	20,4125
	Oltre € 15.000,00	9,03	15,2875
Credito revolving		15,34	23,1750
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		11,10	17,8750
Altri finanziamenti		14,25	21,8125

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un **marginale di ulteriori 4 punti percentuali**.
- La differenza tra il limite e il tasso medio **non può superare gli 8 punti percentuali**.


AGEVOLAZIONI
SMART&START ITALIA – AVVIO DELLE STARTUP

Smart&Start Italia 2025 è un incentivo nazionale attivo su tutto il territorio italiano, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, con l'obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative ad alto contenuto tecnologico, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno. Il bando, aperto in modalità a sportello (senza graduatorie né scadenze), dispone di una dotazione finanziaria complessiva di € 200 milioni, così ripartita:

- € 100 milioni derivanti dal Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027 (PN RIC);
- € 10 milioni destinati all'imprenditoria femminile, provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- ulteriori risorse integrative da fondi nazionali e comunitari.

L'intervento rientra nel regime di aiuto previsto dall'art. 22 del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER), che consente la concessione di agevolazioni compatibili con il mercato interno senza obbligo di notifica preventiva alla Commissione Europea.

L'agevolazione si compone di un finanziamento a tasso zero fino all'80% delle spese ammissibili, percentuale che può salire al 90% per le startup che rispettano determinati requisiti. Per le imprese con sede operativa in alcune regioni del mezzogiorno, è inoltre riconosciuto un contributo a fondo perduto del 30% del finanziamento ottenuto.

L'importo finanziabile varia da un minimo di € 100.000 fino a un massimo di € 1,5 milioni. Il piano di rimborso prevede l'avvio dei pagamenti 12 mesi dopo l'ultima erogazione e una durata complessiva fino a 10 anni, senza richiesta di garanzie personali o reali.

BENEFICIARI	Soggetti	• Possono accedere all'incentivo i seguenti soggetti: - startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi e iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese; - team di persone fisiche, anche residenti all'estero, che si impegnano a costituire una startup innovativa entro 30 giorni dall'ammissione; - cittadini stranieri in possesso dello "Startup Visa"; - imprese estere che aprono almeno una sede operativa in Italia.
	Condizioni agevolate	• Sono previste condizioni agevolate per le startup: - interamente costituite da giovani under 36; - interamente femminili; - che includano un dottore di ricerca italiano attivo all'estero da almeno 3 anni.
	Condizioni	• Le imprese devono operare in settori ad alto contenuto tecnologico e innovativo, con particolare attenzione a: - economia digitale; - intelligenza artificiale; - blockchain; - Internet of Things (IoT); - valorizzazione della ricerca pubblica e privata.
SCADENZA	Termini	Il bando è aperto a sportello; pertanto, non ha una scadenza prefissata.
	Domande	• Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, tramite la piattaforma online di Invitalia. • Le domande sono valutate in ordine cronologico di arrivo e l'esito viene comunicato entro 60 giorni. • L'incentivo resta attivo fino a esaurimento delle risorse disponibili.


SCADENZARIO
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI AGOSTO 2025¹

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza **dal 1 al 20.08** di ogni anno, possono essere effettuati **entro il giorno 20** dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 1 agosto	Accertamento	Sospensione comunicazioni - Il D. Lgs. 1/2024 (art. 10) ha previsto la sospensione, dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12. al 31.12, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate (comunicazioni concernenti: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, lettere di invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di compliance"). Sospensione termini - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014).
Sabato 2 agosto	Società non operative	Istanza - Termine di presentazione dell'istanza di disapplicazione per le società non operative.
Venerdì 15 agosto	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Sabato ² 16 agosto	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Redditi 2025 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI AGOSTO 2025¹ (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato ² 16 agosto (segue)	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di luglio 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2025.
		Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
		Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre 2025, mediante il modello F24.
		Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
Mercoledì 20 agosto	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
		Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
	Inps	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2025.
	Inail	Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2024 e all'acconto 2025, devono effettuare il versamento della relativa rata.
		Versamento - Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze è il termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto con la maggiorazione dello 0,4% . Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti. Il termine riguarda anche i versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi (es.: diritto annuale CCIAA, contributi Inps alla Gestione Separata, ecc.).
Lunedì 25 agosto	Modello Redditi 2025	Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2025.
		Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Sabato ² 30 agosto	Enasarco	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
	Conai	Redditi 2025 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2024 e del 1° acconto 2025 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione.
Lunedì 25 agosto	Iva	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Imposte dirette	
Sabato ² 30 agosto	Imposta di registro	



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI AGOSTO 2025¹ (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica ² 31 agosto	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014).
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante modello F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2025.

Note	(1)	- Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). - Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).
	(2)	- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). - L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). - Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 1 settembre	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dal 1.08.2025 (D.L. 132/2014).
Giovedì 4 settembre	Accertamento	Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
Mercoledì 10 settembre	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato dall'Agenzia Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo, alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.
Lunedì 15 settembre	Imposte dirette	Mod. 730 - I Caf e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08. Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Iva	Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Martedì 16 settembre	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Redditi 2025 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2025 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 16 settembre (segue)	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di agosto 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2025.
		Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Inps	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
		Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Sabato 20 settembre	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Entro il 20.09 l'Agenzia delle Entrate comunica i dati relativi al 2° trimestre.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Giovedì 25 settembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Domenica 28 settembre	Enea	Ecobonus e bonus casa - Termine di invio della comunicazione all'Enea dei dati relativi agli interventi conclusi tra il 1.01.2025 e il 30.06.2025, nonché agli interventi conclusi nel 2024 ma con parte delle spese sostenute nel 2025.



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2025 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 30 settembre	Imposte dirette	Mod. 730 - Termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato.
		Mod. 730 - Termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	Iva	Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2025.
		Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Gruppo Iva	Costituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione/revoca del gruppo Iva (modello AGI/1) con effetto dal 1.01.2026.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2025 di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° e 2° trimestre 2025 di importo superiore a € 5.000.
	Assegnazione agevolata beni ai soci/trasformazione in società semplice	Adempimento - Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono fruire, in presenza dei requisiti prescritti, delle disposizioni agevolate. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2025 si trasformano in società semplici (art. 1, cc. 31-36 L. 207/2024).
	Concordato preventivo biennale	Adesione - Termine per aderire al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.
	Mod. 770 semplificato	Adempimento - La comunicazione dei dati relativi a ritenute e trattenute operate da gennaio ad agosto 2025 , da parte dei datori di lavoro che hanno i requisiti per accedere alla modalità semplificata di dichiarazione dei sostituti d'imposta, in alternativa a quella annuale da effettuare con il Modello 770, deve essere effettuata entro il 30.09.2025.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2025 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	5 per mille	Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l'ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00.

Nota	• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------	---



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**